

Seminario ODCECPA 26/09/2018

La falcidia dei debiti tributari nelle procedure di cui alla legge 3/2012



Slides a cura della Dott.ssa Claudia Scuderi

Confini della nozione di consumatore in presenza di debiti tributari



Chi è Consumatore

**Codice Consumo (D. Lgs 206/2005)
art. 3 c.1 lett. a)**

*«la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale
eventualmente svolta»*

Chi è Consumatore

**D.L. 212/2011 art. 1 c.2 lett. b)
(abrogato)**

*E' sovraindebitamento del Consumatore:
«il sovraindebitamento dovuto
prevalentemente all'inadempimento di
obbligazioni contratte dal consumatore, come
definito dal codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005 n. 206»*

Chi è Consumatore

Legge 3/2012 art. 6

*«il debitore persona fisica
che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta»*

Procedure alle quali può accedere il consumatore

1. Piano del consumatore
2. Accordo con i creditori

(art. 7: «Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il Consumatore in stato di sovraindebitamento può...»)

3. Liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e segg.

Elementi di valutazione

ACCORDO

Il Giudice valuta:

- iniziative o atti in frode ai creditori

Decreto fissazione udienza →
sospende:

- Azioni esecutive individuali
- Sequestri conservativi
- L'acquisizione di diritti di prelazione

SI Voto creditori

PIANO

Il Giudice valuta:

- iniziative o atti in frode ai creditori
- Se le obbligazioni sono state assunte senza RAGIONEVOLE prospettiva di adempiere
- Se il sovraindebitamento è stato causato da COLPA
- Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Decreto fissazione udienza →
PUO' sospendere SPECIFICI
procedimenti di esecuzione forzata

No voto creditori

Confini della nozione di consumatore

Aver assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

Elementi impliciti della definizione:

- «eventualmente svolta» → solo passato o anche presente?
- Il debitore può/poteva essere imprenditore



ma sottosoglia

(art. 6 - situazioni non assoggettabili ad altre procedure concorsuali)

- Il debitore può/poteva essere professionista
- MA ESCLUSIVITA' debiti come privato consumatore

Coesistenza di attività d'impresa o professione

Sentenza Corte di Cassazione 1869/2016

Premesse → riproponibilità ricorso
→ ricorso per Cass. inidoneo a tradursi in una validazione per via giudiziale

INDIZI
NORMATIVI

Art. 7 comma 2

«La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto a procedure concorsuali ...»

Art. 9 comma 3 «Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi»

Attività anche attuale

Art. 8 comma 3 bis

«Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa»

Art. 16 comma 1 lett. b)

Sanzioni per chi «al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo ... sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte ... la propria documentazione contabile;»

Contraddizioni

Piano del Consumatore

Art. 12 bis → «*Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo*»

REFUSO?



- tributi costituenti risorse UE
 - Iva
 - Ritenute
- } debiti
imprenditore/
professionista

Chi può essere dunque consumatore?

Profili delineati dalla Corte di Cassazione

1. Consumatore che non ha mai svolto attività d'impresa / professione
2. Debitore che solo in passato E' STATO professionista / imprenditore (*eventualmente svolta*)
3. Debitore che sia tuttora professionista / imprenditore sotto soglia
4. Debitore indebitato per attività altrui (*attività svolta → implicito → dallo stesso debitore*)

MA non residuino oggi debiti contratti per il sostentamento dell'attività (*obbligazioni assunte per scopi estranei - finalizzazione obbligazioni*)

REGOLA

Insussistenza di
obbligazioni legate
all'attività
imprenditoriale o
professionale

ECCEZIONE

Fanno eccezione i
debiti di cui all'art. 7
comma 1



Iva, ritenute e risorse
proprie dell'UE

Consumatore/imprenditore

Soggetto svolgente attività economiche,
Senza debiti da impresa o professione,

Con l'unica eccezione dei debiti di cui all'art. 7 c. 1

Che impiega i suoi beni per ristrutturare debiti

Assunti per esigenze personali o familiari

Ovvero in favore di terzi (ma senza riflessi su attività propria)

Rapporti da
impresa /
professione
sullo sfondo

Sentenza Corte di Cassazione n. 1869/2106

l'art. 6 comma 2 lett. b) esige solo una specifica qualità dell'insolvenza finale, non potendovi comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero esse non devono essere più attuali salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE, Iva e ritenute operate e non versate)

Sentenza Corte di Cassazione n. 1869/2106

4. Ritiene questa Corte che la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività. La dizione in esame, invero, enfatizza la finaliz-

Ritiene conclusivamente il Collegio, esprimendo il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, che, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.

Categorie di creditori delineate per l'imprenditore «consumatore»

1

Creditori di impresa o Professione → non devono vantare pretese esigibili o comunque dedotte nel Piano

2

Creditori estranei all'impresa o professione (Operazioni di Consumo) → Oggetto di ristrutturazione unici destinatari del sacrificio

3

Creditore erariale solo per tributi costituenti risorse dell'UE, Iva e ritenute (art. 7 c. 1) → Unica eccezione ammessa Ma pagamento integrale

Piano del Consumatore proposto dall'imprenditore

RISCHI PER I CREDITORI



Mutano garanzie e destinazione del patrimonio

→ I creditori dell'impresa, che prima facevano affidamento sull'unico patrimonio dell'imprenditore, restano esclusi dall'opportunità liquidatoria

RIMEDIO → art. 12 bis c.4 → contestabile da chiunque

E' possibile accedere al Piano escludendo alcuni debiti?

- Concorsualità delle procedure ex Legge 3/2012
 - Art. 6 e 7 → richiami specifici alle procedure concorsuali «diverse» da quelle regolate dal presente capo
 - Art. 9, 14 ter → sospensione, ai soli effetti del «concorso» degli interessi
 - Art. 14 terdecies → esdebitazione nei confronti dei creditori «concorsuali»
 - Sospensione procedure esecutive individuali
- Reg. UE 848/2015 → «procedura concorsuale», una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa

Legge 3/2012

Aspetti tributari



Art. 7 comma 1 Legge 3/2012



Crediti privilegiati
falcidiabili per la
parte che non
troverebbe ristoro
in caso di
liquidazione dei
beni sui quali
insiste il privilegio
(tenuto conto del
valore di mercato
dei beni stessi)

Art. 2752 cc - Privilegio gen. mob.

- Comma 1 → Imposte dirette e sanzioni (Irpef, Irap, Ires, Ilor)
- Comma 3 → Iva e relative sanzioni
- Comma 4 → tributi locali (NO sanz.)

Art. 2776 cc – Privilegio immob.

Tributi erariali art. 2752 cc commi 1 e 3 in caso di incapacienza dei mobili

Art. 2759 cc – Privilegio spec. mob.

Irpef, Ires, Ilor generate dal reddito impresa nei 2 anni anteriori → privilegio su mobili e merci d'impresa

Art. 2749 cc - interessi

Il privilegio accordato al credito si estende ...agli interessi dovuti per l'anno in corso ... e per quelli dell'anno precedente

Art. 7 comma 1 Legge 3/2012

Obbligo di pagamento integrale, anche con dilazione, di Iva, ritenute e tributi costituenti risorse UE

Art. 9 Legge 3/2012

Entro tre giorni dal deposito presso il tribunale,



Presentazione proposta

- all'agente della riscossione
- agli uffici fiscali
- agli enti locali



Ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Art. 11 Legge 3/2012

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede «l'integrale pagamento» non hanno diritto di voto, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.



Cass. 10112/2014 (concordato)

«se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale di essi»

Art. 11 comma 5 e 14 bis comma 1 Legge 3/2012

Cessazione di diritto degli effetti
dell'Accordo/Piano



Se il debitore non esegue entro 90
giorni dalle scadenze i pagamenti
ad amministrazioni pubbliche ed
enti di previdenza



Conversione in liquidazione
Art. 14 quater

Esame procedure assimilabili...

Transazione Fiscale ex art. 182-ter L.F.

Transazione fiscale all'origine (17/07/2006)

- Presentazione domanda (obbligo o facoltà?)
- Tributi amministrati dalle agenzie fiscali
- Proposta di pagamento parziale dei tributi
tranne quelli costituenti risorse UE
- Ovvero proposta di dilazione
- NO alterazione cause di prelazione
- Consolidamento debito fiscale
- Cessazione liti pendenti

Art. 182-ter L.F. Transazione Fiscale

Dal	Norma	Modifica intervenuta
17/07/06	D.Lgs 5/2006	Introduzione istituto
01/01/08	D. Lgs 169/2007	Estensione Transazione agli accordi di ristrutturazione
29/01/09	D.L. 185/2008	Estensione Transazione all'Iva ed ai contributi previdenziali Iva solo dilazionabile
31/07/10	D.L. 78/2010	Estensione Transazione alle ritenute, SOLO per dilazione
		Per Transazione in Accordi di Ristrutturazione -> dich. sost. su documentazione e revoca di diritto
06/07/11	D.L. 98/2011 art. 23 c.43	Estensione Transazione Fiscale (ed Accordi) all'imprenditore agricolo
21/08/15	D.L 83/2015 art. 4	Introduzione % minima (20%) per chirografari, ad eccezione del concordato in continuità
01/01/17	Legge 232/2016	obbligatorietà Transazione fiscale
		Possibilità falcidia Iva e ritenute con attestazione Professionista
		Apposita classe crediti tributari degradati a chirografo
		NO cessazione liti pendenti
		NO consolidamento debito
		Modalità espressione voto

Dal 01/01/2017... nel Concordato

Falcidia tributi



Solo con transazione fiscale

- valore minimo → ricavato dei beni sui quali grava il privilegio in caso di liquidazione
- Attestazione esperto indipendente
- Per crediti chirografari trattamento almeno pari ai creditori chiro con trattamento migliore
- Per crediti privilegiati NO trattamento deteriore rispetto ad altri privilegiati di grado inferiore
- Classe specifica per tributi privilegiati degradati a chirografo

E nella Legge 3/2012?

Tesi negativa → Circ. AdE 16/2018

Giurisprudenza favorevole alla ipotesi di falcidia Iva e ritenute in presenza dei requisiti di cui alla sent. Corte Giustizia UE C-546/2016

- Trib. Pistoia sent. del 26/04/2017
- Trib. Pescara sent. del 22/10/2017
- Trib. Torino sent. del 07/08/2017

Trib. Pistoia sent. del 26/04/2017

Debitore:

- Deposita una proposta di accordo
- propone pagamento Iva superiore allo 0,3% da destinare all'UE
- Evidenzia disparità di trattamento tra imprenditore fallibile e non fallibile (violaz. art. 3 Cost)

Trib. Pistoia sent. del 26/04/2017

Tribunale:

- La rigida e letterale applicazione dell'art. 7 renderebbe inammissibile la proposta
- Costata che la inopportuna estensione del principio di infalcidiabilità Iva (contenuta solo nel 182-ter) all'intero concordato ha trasformato il privilegio di grado 19° (Iva) in un Superprivilegio
- Rievoca il revirement della Cassazione che ha ridimensionato il divieto al solo ambito 182-ter (richiamando espressa previsione nella Legge 3/2012)
- Novità Legge 232/2016 → capovolgimento rapporto di specialità tra «concordato senza» e «concordato con» T.F.

Trib. Pistoia sent. del 26/04/2017

Tribunale:

La regola comunitaria dell'intransigenza, mitigata dall'obbligo di garantire il miglior realizzo in concreto possibile, vale per tutte le procedure concorsuali alle 3 condizioni richiamate dalla Corte di Giustizia UE

- In caso di incapacienza del patrimonio → Relazione esperto che attesti il non migliore realizzo in caso di fallimento
- Diritto di Voto del creditore erariale
- Possibilità di opposizione alla omologazione



Elementi presenti
nell'Accordo ex L. 3/2012

Trib. Pistoia sent. del 26/04/2017

Regola comunitaria
espressa:
Gli stati membri
devono garantire il
prelievo integrale
dell'Iva

Regola eurocomunitaria implicita: ove
il prelievo integrale non sia possibile
devono garantire il miglior prelievo
possibile come accertato in un
procedim. Giurisdizionale in cui siano
rispettati i 3 vincoli

Dubbi sulla legittimità del nuovo art. 182-ter

Ripropone la clausola prevista dall'art. 160 L.F. e quindi  tratta l'Iva come qualsiasi altro creditore privilegiato. Ma...

Elemento legittimante per
la falcidia è la convenienza
tra ristrutturazione
consensuale e
fallimento/liquidazione

NON la sola
incapienza dei beni,
che ne è presupposto
necessario ma non
sufficiente

Quindi per la Legge 3/2012

Principio di prevalenza del diritto comunitario
su quello interno



Obbligo del giudice nazionale di far ricorso a tutte le
risorse ermeneutiche per raggiungere il risultato
voluto dall'ordinamento UE

Poiché la Direttiva Iva ha competenza comunitaria
↳ interpretazione art. 7 in modo conforme al
diritto comunitario → l'art. 7 detta la regola
generale, l'eccezione è implicita

Trib. Pistoia sent. del 26/04/2017

poiché nel caso esaminato risultano:

- Attestazione dell'OCC di incapacienza dei beni oggetto di privilegio
- Attestazione OCC della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- Apporto di finanza esterna



SI ALLA FALCIDIA IVA

Tribunale di Udine 14/05/2018

Rimessione della questione alla Corte Costituzionale



Non esisterebbe una norma comunitaria che obbliga gli stati membri a permettere il pagamento parziale dell'Iva a certe condizioni → Quindi → NO
applicazione diretta

Violazione artt. 3 Cost. dal lato dei debitori e da quello dei creditori

Violazione art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.)

Grazie per l'ascolto!